

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 luglio 2009

Individuazione del numero di unita' ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS. (Decreto n. 46775). (09A10117)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'art. 37 di cui al capoverso precedente, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con il quale e' stata prevista la facolta', entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: «per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995»;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha inserito il seguente comma 1-bis all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416: «L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio di Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 19 di cui al capoverso precedente, comma 18-quater, in base al quale «gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in

ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del presente decreto»;

Visto l'art. 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, con il quale si prevede quanto segue: «Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita' da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario»;

Vista la nota dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) n. 154 del 24 marzo 2009, con la quale, su richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Istituto ha comunicato che «sulla base dello stanziamento pari a 20 milioni di euro, il numero dei prepensionamenti possibili ammonta a circa 290 casi»;

Ritenuto, per quanto precede, di individuare, per l'anno 2009, in 290 il numero di unita' ammissibili al beneficio del prepensionamento, ai sensi del citato art. 37 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio di Stato, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa indicata in premessa, e' individuato, per l'anno 2009, in 290 il numero di unita' ammissibili al beneficio del prepensionamento, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, di cui 10 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 10 milioni di euro annui sul capitolo 2143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 1, l'INPGI e' tenuto a monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita' da ammettere al beneficio di cui al precedente art. 1, nell'anno 2009, superiore a 290 unita', ovvero l'onere complessivo superi l'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procedera' all'introduzione, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, di uno specifico contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro del settore, da versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti